

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 853/93 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 1993

che fissa i tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che i tassi di conversione agricoli sono stati fissati con il regolamento (CEE) n. 790/93 della Commissione ⁽²⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3813/92, se per un determinato periodo di riferimento il valore assoluto della differenza tra i divari delle monete di due Stati membri supera i 4 punti, i divari monetari tra gli Stati membri interessati che superino i 2 punti vengono immediatamente ridotti a 2 punti; che, a norma dell'articolo 1, lettera f) dello stesso regolamento, per divario monetario si intende la percentuale del tasso di conversione agricolo che rappresenta la differenza tra quest'ultimo e il tasso rappresentativo di mercato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato sono fissati in base ai periodi di riferimento stabiliti a norma del regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo ⁽³⁾;

considerando che, in base ai tassi di cambio constatati nel periodo di riferimento dal 1° al 10 aprile 1993, è necessario fissare un nuovo tasso di conversione agricolo per la lira sterlina;

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3819/92, un tasso di conver-

sione agricolo deve essere ritoccato qualora il divario rispetto al tasso di conversione agricolo in vigore al momento in cui si verifica il fatto generatore dell'importo considerato supera 4 punti; che, in tal caso, il tasso di conversione agricolo prefissato viene avvicinato al tasso vigente fino ad ottenere un divario di 4 punti con questo tasso; che è opportuno precisare il tasso che sostituisce il tasso di conversione agricolo prefissato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Sono fissati i tassi di conversione agricoli riportati nell'allegato I.

Articolo

Nel caso di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3819/92, il tasso di conversione agricolo prefissato è sostituito dal tasso dell'ecu della moneta considerata indicato nell'allegato II.

tabella A, se il tasso dell'ecu è maggiore del tasso prefissato oppure,

--- tabella B, se il tasso dell'ecu è inferiore al tasso prefissato

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 790/93 è abrogato

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore l'11 aprile 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1

⁽²⁾ GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 69.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17